

L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese

Art. 88. Aiuti al bed and breakfast.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un **massimo di cinque camere** ed un massimo di **venti posti letto**, fornendo alloggio e prima colazione [109].

1 bis. L'attività di bed and breakfast **può essere esercitata anche in locali non di proprietà**. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati [110].

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono **possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo** dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 **non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile** e comporta per i proprietari delle unità abitative **l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo**.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici [111].

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente [112].

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure :

- a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
- b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
- c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto [113].

11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437](#).

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale [114].

13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge [115].

[109] Comma così modificato dall'art. 77 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).

[110] Comma aggiunto dall'art. 77 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).

[111] Comma così modificato dall'art. 110 della [L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#).

[112] Comma così modificato dall'art. 41 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#).

[113] Comma così modificato dall'art. 110 della [L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#).

[114] Comma così modificato dall'art. 110 della [L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#).

[115] Comma aggiunto dall'art. 77 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).

L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Art. 41. Bed and breakfast.

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della [legge regionale 6 aprile 1996, n. 27](#).

2. Al comma 7 dell'articolo 88 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

DECRETO Assessore Turismo 30 novembre 2004.

Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al bed & breakfast"

Art. 5
Partita I.V.A.

Per quanto disposto dal comma 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, i titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di **partita I.V.A. qualora l'attività venga svolta in modo continuato**, e la stessa deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, **quando invece si esercita in periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A.**, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa. In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno rilasciare all'ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite.

NOTA:

Il periodo di tempo limitato può essere inteso come quello stagionale di cui al c.9 art. 5 della L.R. 27/96 che è pari a 223 giorni. Per cui per similitudine il periodo di attività non dovrebbe superare il 223 giorni.

L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

Norme per il turismo.

Art. 3. Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva. [*]

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. **Sono strutture ricettive** gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini (*e anche i Bed & Breakfast vedi art. 41 L.R. 2/2002*).

3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle stesse autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla [legge regionale 13 marzo 1982, n. 14](#).

8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

Art. 5. Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica.

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.

8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.

9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

10. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.